Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 marzo 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 72 DEL 15 MARZO 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso pubbblico, per esami, a trentatre posti di consigliere nel ruolo amministrativi della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a cinquantanove posti di medico nel ruolo medici della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di chimico nel ruolo della carriera direttiva dei chimici.

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di farmacista nel ruolo farmacisti della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami, a cinquantatre posti di ragioniere nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri.

Concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di segretario tecnico nel ruolo segretari tecnici della carriera di concetto.

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di assistente sanitario nel corrispondente ruolo della carriera di concetto.

Concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti di coadiutore nel ruolo coadiutore di archivio della carriera esecutiva.

Concorso pubblico, per esami, a quarantotto posti di coadiutore dattilografo nel corrispondente ruolo della carriera esecutiva.

(Da 1261 a 1269)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 72 DEL 15 MARZO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982 (dalla serie 1ª/1982 alla serie 25ª/1982), emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 e al decreto ministeriale 21 marzo 1973. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella NONA ed ultima estrazione eseguita il 21 gennaio 1982; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(682)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1243**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La tabella I e la tabella V sono sostituite dalle seguenti:

Tabella I

POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO

Facoltà di sociologia	posti	20
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	»	30
Facoltà di economia e commercio	»	22

Tabella V

PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE SEGRETERIE

Carriera direttiva:		
primo dirigente	posti	1
direttore aggiunto di divisione	»	2
direttore di sezione	»	—
consigliere	»	4
Carriera di concetto:		
segretario capo	posti	2
segretario principale	»	5
segretario	»	6
Carriera esecutiva:		
personale di ragioneria delle segreterie universitarie	»	60
Carriera direttiva:		
direttore di ragioneria di prima classe	»	—
direttore di ragioneria di seconda classe	»	—
vice direttore di ragioneria	»	1
Carriera di concetto:		
ragioniere capo	»	1
ragioniere principale	»	2
ragioniere	»	4

BIBLIOTECARI

Carriera direttiva:		
bibliotecario di prima classe	posti	—
bibliotecario di seconda classe	»	1
bibliotecario	»	—
Carriera di concetto:		
aiuto bibliotecario capo	»	2
aiuto bibliotecario principale	»	3
aiuto bibliotecario	»	3

TECNICI DEGLI UFFICI TECNICI

Carriera ingegneri uffici tecnici	posti	1
Carriera di concetto uffici tecnici:		
tecnico capo	»	1
tecnico	»	2
Tecnici:		
tecnici laureati	»	2
tecnico coadiutore capo	»	2
tecnico coadiutore	»	10
tecnici esecutivi	»	10
Personale ausiliario:		
uscieri	»	40
Operai permanenti:		
capo operai	»	2
operai specializzati	»	9
operai qualificati	»	4
operai comuni	»	3

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1049.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 192, relativo alle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, la scuola di specializzazione in puericultura muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Art. 2.

L'art. 258, relativo alla scuola di specializzazione in puericultura, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura, è sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

Presso l'istituto di puericultura dell'Università di Bari è istituita una scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura. Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica, sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;

b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi. I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di quindici complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantili;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto neonatale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);

8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale e nell'età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia genetica sul territorio;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia ed odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Bari.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria; gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltreché presso l'istituto ove la scuola ha sede presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo in pediatria sociale è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.), che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno. Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1050**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 73, relativo alla scuola di specializzazione in archeologia classica e medioevale, è modificato nel senso che gli insegnamenti:

9) etruscologia e antichità romane;

27) storia dello scavo e del restauro archeologico,

mutano denominazione rispettivamente in:

9) etruscologia e archeologia italica;

27) tecnica dello scavo e del restauro archeologico.

Inoltre, è aggiunto l'insegnamento di:

29) topografia dell'Italia antica.

Nello stesso articolo al punto *A*) indirizzo classico, primo anno, corsi fondamentali, è aggiunto il seguente insegnamento:

8) epigrafia e antichità greche.

Art. 77 - è sostituito dal seguente:

Le tasse di ammissione sono così fissate:

immatricolazioni	L. 70.000
iscrizione	» 50.000
soprattassa esami	» 30.000
contributo di funzionamento . . .	» 60.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1051.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

Art. 265. — Presso l'istituto di clinica pediatrica II dell'Università di Milano è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia.

E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;

b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di trentadue (otto per anno) complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantili;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia e odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Milano. Le frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola per l'indirizzo neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltreché presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 373

LEGGE 10 marzo 1982, n. 70.

Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti stipulati o rinnovati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SPADOLINI — MARCORA — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 febbraio 1982.

Avocazione al Ministero del tesoro delle residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, con il quale l'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » è stato soppresso;

Visto l'art. 11 della legge 8 agosto 1980, n. 441, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1981 con il quale è stata disposta la concessione dei beni del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » in favore dell'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » è nominato un commissario liquidatore fino al 31 dicembre 1981;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 1981 con il quale le funzioni del commissario liquidatore sono state prorogate fino al 28 febbraio 1982;

Ritenuta la necessità di avocare al Ministero del tesoro le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi;

Decreta:

Art. 1.

A far data dal 1° marzo 1982 sono avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980.

Art. 2.

Con effetto dalla stessa data di cui al precedente art. 1, il personale dell'ente soppresso, ancorchè assegnato alle diverse amministrazioni ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, è posto a disposizione dell'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro per il tempo strettamente necessario per le operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1982
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 199

(1369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 febbraio 1982.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1982, delle misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383, con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno finanziario 1981, i compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali possono essere annualmente aumentati nel limite massimo del 10% della misura in atto nell'anno 1981 in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica 30 gennaio 1982, n. 2698, dalla quale risulta che la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1980 e 1981 degli indici del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura e credito è stata del 18,37%;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1982 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue:

1) *Esami di maturità*:

a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 550.000 a L. 605.000;

b) commissari, compresi i rappresentanti di classe, membri aggregati a pieno titolo: da L. 363.000 a L. 399.300.

2) *Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate*:

componenti: da L. 5.500 a L. 6.100.

3) *Esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica nonchè esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici*:

a) presidenti: da L. 2.800 a L. 3.100;

b) commissari: da L. 1.700 a L. 1.900.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza 1° gennaio 1982 ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, il compenso forfettario di L. 220.000 è elevato a L. 242.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1982

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1982
Registro n. 35 *Istruzione, foglio n.* 50

(1373)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 luglio 1981, n. **1052.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in L. 100.000, disposto dal sig. Alfredo Pittaluga con testamento olografo 15 dicembre 1972, pubblicato in data 10 novembre 1976, n. 5094/2593 di repertorio, a rogito dott. Tosco Salvatori, notaio in Genova, registrato a Genova in data 2 dicembre 1976 al n. 19821/15169.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1982
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 36

DECRETO 14 agosto 1981, n. **1053.**

Scioglimento della « Società nazionale di previdenza », in Roma.

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la « Società nazionale di previdenza », in Roma, viene sciolta e messa in liquidazione e l'avvocato Domenico Zizzo viene nominato commissario liquidatore.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 169

DECRETO 15 dicembre 1981, n. **1054.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Accademia musicale chigiana », in Siena.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Accademia musicale chigiana », in Siena, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, n. 1671.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Beni culturali, foglio n.* 245

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo dell'accordo tra Italia e U.S.A. per la reciproca concessione dell'autorizzazione ai radio-amatori forniti di licenza dei rispettivi Governi, ad impiegare le proprie stazioni nell'altro Paese, effettuato a Roma, il 28 luglio e il 28 agosto 1981 mediante scambio di note.

Il 28 agosto 1981 è entrato in vigore l'accordo tra l'Italia e gli U.S.A. per la reciproca concessione dell'autorizzazione ai radio-amatori forniti di licenza dei rispettivi Governi ad impiegare le proprie stazioni radio nell'altro Paese, effettuato mediante scambio di note, a Roma il 28 luglio e 28 agosto 1981.

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to refer to conversations between representatives of the Government of the United States of America and representatives of the Government of Italy relating to the possibility of concluding an agreement between the two Governments with a view to the reciprocal granting of authorizations to permit licensed amateur radio operators of either Country to operate their stations in the other Country, in accordance with the provisions of article 41 of the Radio Regulations. Pursuant to Sections 303 (L) (3) and 310 (C) of the Communications Act of 1934 as amended (47 U.S.C. 303 (L) (3), 310 (C), the Government of the United States of America is prepared to conclude an agreement with respect to this matter as follows:

1. A citizen who is licensed by his Government as an amateur radio operator and who operates an amateur radio station licensed by such Government shall be permitted by the other Government, on a reciprocal basis and subject to the conditions stated below, to operate such station in the territory of such other Government.
2. The citizen who is licensed by his Government as an amateur radio operator shall, before being permitted to operate his station as provided for in paragraph 1, obtain from the appropriate administrative agency of the other Government an authorization for that purpose.
3. The appropriate administrative agency of each Government may issue an authorization, as prescribed in paragraph 2, under such conditions and terms as it may prescribe, including the rights of cancellation at the convenience of the issuing Government at any time.

It is suggested that this note and your reply note indicating the concurrence of the Government of Italy be considered as constituting an agreement between the two Governments, such agreement to be in force as of the date of your reply note and to be subject to termination by either Government giving six months' notice, in writing, of its intention to terminate.

The Embassy of the United States takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Embassy of the United States of America

Rome, July 28, 1981

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA VERBALE AMERICANA

L'ambasciata degli Stati Uniti presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana ed ha l'onore di riferirsi alle conversazioni tra rappresentanti del Governo U.S.A. e rappresentanti del Governo italiano relative alla possibilità di concludere un accordo tra i due Governi per la reciproca concessione dell'autorizzazione ai radio-amatori forniti di licenza, dell'uno e dell'altro Stato, ad impiegare le proprie stazioni radio nell'altro Paese, conformemente alle disposizioni dell'art. 41 delle «Radio Regulations».

Conformemente alle sezioni 303 (L) (3) e 310 (C) della legge sulla comunicazione del 1934 emendata (47 U.S.L. 303 (L) (3), 310 (C), il Governo degli U.S.A. è disposto a concludere un accordo riguardo tale materia, nei termini seguenti:

1. Un cittadino che è fornito di licenza dal suo Governo come operatore radio-amatore, e che impiega una stazione radio autorizzata da tale Governo, avrà il permesso dell'altro Governo, su basi di reciprocità, e secondo le condizioni citate qui di seguito, di impiegare tale stazione radio nel territorio di tale altro Governo.
2. Il cittadino che è fornito di licenza dal suo Governo come operatore radio-amatore, prima di essere autorizzato ad impiegare la propria stazione come previsto nel paragrafo 1, dovrà ottenere dall'organismo amministrativo competente dell'altro Governo un'autorizzazione per detto scopo.
3. L'organismo amministrativo competente di ciascun Governo può rilasciare un'autorizzazione, come prescritto nel paragrafo 2, alle condizioni e secondo i termini che ha facoltà di prescrivere, ivi incluso il diritto di ritirare in qualsiasi momento l'autorizzazione sulla base della convenienza del Governo di rilascio.

Si suggerisce che la presente nota, e la vostra nota di risposta che indica l'assenso del Governo italiano vengano considerate costituire un accordo tra i due Governi e che tale accordo entri in vigore alla data della vostra nota di risposta e sia soggetto a denuncia da parte di uno dei Governi previa notifica scritta di sei mesi della sua intenzione di porvi fine.

L'ambasciata degli U.S.A. coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l'assicurazione della sua più alta considerazione.

Ambasciata degli Stati Uniti d'America

Roma, 28 luglio 1981

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

NOTA VERBALE

Il Ministero degli affari esteri, con riferimento alle conversazioni intercorse in merito alla conclusione di una intesa tra i due Governi che sancisca la reciprocità di trattamento per i radio-amatori nei due Paesi, ha l'onore di confermare il proprio accordo sul contenuto della nota verbale di codesta ambasciata n. 399 del 28 luglio 1981 che qui di seguito si trascrive:

«The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to refer to conversations between representatives of the Government of the United States of America and representatives of the Government of Italy relating to the possibility of concluding an agreement between the two Governments with a view to the reciprocal granting of authorizations to permit licensed amateur radio operators of either Country to operate their stations in the other Country, in accordance with the provisions of article 41 of the Radio Regulations. Pursuant to Sections 303 (L) (3) and 310 (C) of the Communications Act of 1934 as amended (47 U.S.C. 303 (L) (3), 310 (C), the Government of the United States of America is prepared to conclude an agreement with respect to this matter as follows:

1. A citizen who is licensed by his Government as an amateur radio operator and who operates an amateur radio station licensed by such Government shall be permitted by the other Government, on a reciprocal basis and subject to the conditions stated below, to operate such station in the territory of such other Government.
2. The citizen who is licensed by his Government as an amateur radio operator shall, before being permitted to operate his station as provided for in paragraph 1, obtain from the appropriate administrative agency of the other Government an authorization for that purpose.
3. The appropriate administrative agency of each Government may issue an authorization, as prescribed in paragraph 2, under such conditions and terms as it may prescribe, including the rights of cancellation at the convenience of the issuing Government at any time.

It is suggested that this note and your reply note indicating the concurrence of the Government of Italy be considered as constituting an agreement between the two

Governments, such agreement to be in force as of the date of your reply note and to be subject to termination by either Government giving six months' notice, in writing, of its intention to terminate.».

Il Ministero degli affari esteri concorda nel ritenere che il presente scambio di note costituisce un accordo tra i due Governi che entra in vigore in data odierna e che potrà essere denunciato da ciascuno dei due Paesi con un preavviso di sei mesi.

Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'ambasciata degli Stati Uniti d'America i sensi della sua più alta considerazione.

All'Ambasciata degli Stati Uniti d'America
ROMA

(1187)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Delta diffusion, con sede e stabilimento in Santa Maria Nuova (Ancona), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Monti d'Abruzzo di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 29 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Recon Cablaggi di Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Iaccarino, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica, generale S.r.l., con sede in S. Paolo di Jesi (Ancona), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala di Modugno (Bari) ora S.p.a. Ala-System di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 1° luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala di Modugno (Bari) ora S.p.a. Ala-System di Bari, è prolungata al 9 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Reggiani, con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Auteco impianti, stabilimenti di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos electronics di Soriano nel Cimino (Viterbo), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassano, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassano, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio De Pietri Veiner, con sede in Sassoferrato (Ancona), stabilimenti di Sassoferrato, San Severino Marche, Cagli (Pesaro) e Gubbio (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marty confezioni, con sede in Pescara, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intermarp Italia, con sede in Trecate (Novara) e stabilimenti in Trecate e Granozzo (Novara), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Ennebi di Barletta (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pianfei I.P.A. S.p.a. di Pianfei (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno, è prolungata al 18 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno, è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Faber di Fabriano, stabilimenti di Cerreto (Ancona) e Sigillo (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Fulvia di Napoli, è prolungata al 14 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa di Maddaloni (Caserta), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Mi.R. - Compagnia miniera di Roma, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento in Casagiove (Caserta), è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchimica - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 23 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olchimica - Oleochimica Maurizio di Porto Torres (Sassari), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 febbraio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale Enel che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 febbraio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imaf di Fasano (Brindisi), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imaf di Fasano (Brindisi), è prolungata al 5 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imaf di Fasano (Brindisi), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arim - Azienda romagnola industrie manufatti, con sede in Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arim - Azienda romagnola industrie manufatti, con sede in Ravenna, è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arim - Azienda romagnola industrie manufatti, con sede in Ravenna, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteneve, Racines (Bolzano), è prolungata al 12 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie ghisa Spoleto, sede e stabilimento di Spoleto (Perugia), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1307)

Provvedimento concernente il trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Gattinara.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Gattinara (Vercelli), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli nel periodo dal 1° agosto 1981 al 31 dicembre 1981.

(1341)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del commissario straordinario e conferma dei vice commissari dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Con decreto 18 febbraio 1982, del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della difesa, il dott. Ugo Tavernini è stato nominato commissario straordinario dall'Associazione italiana della Croce rossa, in sostituzione del dott. Giovanni Jula, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Il dott. Ugo Tavernini esercita i poteri e prov-

vede alle funzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613. L'avv. Enrico Ciantelli e l'avv. Alberto Morichetti Franchi sono stati confermati nell'incarico di vice commissario dell'Associazione italiana della Croce rossa, con compiti di collaborazione con il commissario straordinario per la durata dell'incarico del commissario medesimo. Con successivo decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa, sarà determinato il compenso al commissario e ai vice commissari straordinari per l'esercizio delle loro funzioni.

(1342)

Provvedimenti concernenti la revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, prodotti chimici e materie prime biologiche.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981, n. 6238, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Italfarmaco S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982, n. 6220, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e operazioni terminali di confezionamento nell'officina farmaceutica della ditta Cifa farmaceutici S.p.a., in Torino.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982, n. 6243, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Formenti S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982, n. 6247, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Bioterapico Donatello S.r.l., in Milano.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982, n. 6248, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Ecobi S.p.a., in Genova.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, n. 6242, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica delle ditte (off. comune) dott. Formenti - Boots Formenti - Prodotti Formenti in Origgio (Varese).

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 6221, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali Kalmine cachet e pastiglie nell'officina farmaceutica della ditta Achille Brioschi e C. S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 6222, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Aesculapius S.p.a., in Vimodrone (Milano).

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 6240, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Stholl S.r.l., in Modena.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1982, n. 6250, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre materie prime biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Vecchi e Piam, in Casale Monferrato (Alessandria).

(1291)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna 30 gennaio 1982, n. A/274, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla banca « Credito romagnolo » di Bologna, consistente in una centrifuga digitale Heraeus digifuge, prodotta dalla ditta Recchioni di Bologna, da destinare alle esigenze dell'istituto di cancerologia annesso alla facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 30 gennaio 1982, n. A/278, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società Upjohn, con sede in Caponago (Milano), consistente in un'apparecchiatura « flessimetro a termodiluizione a 3 canali WW Labs Altadena Cal Mod. C.F.300 », da destinare all'istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare, per gli studi di esecuzione dei protocolli di ricerca sull'effetto dei farmaci sul flusso coronario.

Con decreto del prefetto di Bologna 2 febbraio 1982, n. A/271, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori dott. Remo Bertuzzi, ing. Paolo Bertuzzi e Simonetta Bertuzzi Bucchi, tutti residenti a Bologna, consistente in un analizzatore per elettrolisi FL6 della ditta Carl Zeiss di Milano, del valore di L. 21.039.000 + I.V.A., da destinare all'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II e medicina del lavoro, della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(1312)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto civile.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto penale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1376)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1438 Mod. 25/A D.P. — Data: 22 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: De Vennera Clorinda ved. Saletnich, nata a Crotone il 10 giugno 1955. — Titolo del debito pubblico: nominativo 1. — Capitale L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(871)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 10 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1275,55	1275,55	1275,60	1275,55	1275,50	1275,50	1275,45	1275,55	1275,55	1275,55
Dollaro canadese	1051,90	1051,90	1051 —	1051,90	1051 —	1051,85	1051,75	1051,90	1051,90	1051,90
Marco germanico	539,92	539,92	540,25	539,92	539,50	539,90	539,98	539,92	539,92	539,90
Fiorino olandese	492,90	492,90	493,42	492,90	492,75	492,88	492,96	492,90	492,90	492,90
Franco belga	29,164	29,164	29,20	29,164	29,16	29,15	29,173	29,164	29,164	29,15
Franco francese	210,81	210,81	210,75	210,81	210,75	210,80	210,73	210,81	210,81	210,80
Lira sterlina	2309,60	2309,60	2312 —	2309,60	2308 —	2309,50	2309,90	2309,60	2309,60	2309,60
Lira irlandese	1908 —	1908 —	1906 —	1908 —	1904 —	—	1905 —	1908 —	1908 —	—
Corona danese	160,70	160,70	160,80	160,70	160,50	160,65	160,70	160,70	160,70	160,70
Corona norvegese	213,19	213,19	213,20	213,19	213 —	213,20	213,21	213,19	213,19	213,20
Corona svedese	220,38	220,38	220,40	220,38	220,25	220,35	220,25	220,38	220,38	220,40
Franco svizzero	685,05	685,05	685,25	685,05	684,25	685,05	684,85	685,05	685,05	685,05
Scellino austriaco	78,87	78,87	76,95	78,87	76,85	76,85	76,95	78,87	78,87	76,87
Escudo portoghese	18,36	18,36	18,45	18,36	18,40	18,35	18 —	18,36	18,36	18,35
Peseta spagnola	12,293	12,293	12,30	12,293	12,25	12,30	12,30	12,293	12,293	12,29
Yen giapponese	5,387	5,387	5,3750	5,387	5,35	5,36	5,363	5,387	5,387	5,36
E.C.U.	1304,04	1304,04	—	1304,04	—	—	1304,04	1304,04	1304,04	—

Media dei titoli del 10 marzo 1982

Rendita 5 % 1935	41,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,075
» 5,50 % » » 1968-83	89,825
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	76,675
» 6 % » » 1971-86	75,600
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,700
» » » » 1- 5-1980/82	99,675
» » » » 1- 6-1980/82	99,775
» » » » 1- 7-1979/82	99,750
» » » » 1- 7-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,750
» » » » 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,925
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,525
» » » » 1- 9-1981/83	99,500
» » » » 1- 3-1981/84	98,975
» » » » 1- 4-1981/84	98,950
» » » » 1- 6-1981/84	99,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,375
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,425
» » » 15 % 1- 1-1983	97,025
» » » 18 % 1- 7-1983	99,725
» » » 12 % 1-10-1983	90,025
» » » 12 % 1- 1-1984	88,575
» » » 12 % 1- 4-1984	87,200
» » » 12 % 1-10-1984	85,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1982

Dollaro USA	1275,50
Dollaro canadese	1051,825
Marco germanico	539,95
Fiorino olandese	492,93
Franco belga	29,168
Franco francese	210,77
Lira sterlina	2309,75
Lira irlandese	1906,50
Corona danese	160,70
Corona norvegese	213,20
Corona svedese	220,305
Franco svizzero	684,95
Scellino austriaco	76,91
Escudo portoghese	18,18
Peseta spagnola	12,296
Yen giapponese	5,365
E.C.U.	1304,04

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Suardi

Con deliberazione della giunta regionale 26 gennaio 1982, n. 13930, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Suardi (Pavia) adottato con deliberazione consiliare 20 aprile 1980, n. 17.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 10 maggio 1981, n. 16.

(1347)

Variante al piano regolatore generale del comune di Gazzada Schianno

Con deliberazione della giunta regionale 26 gennaio 1982, n. 13933, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Gazzada Schianno (Varese) adottata con deliberazione consiliare 26 gennaio 1982, n. 51.

(1348)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, in Gaeta

Nella riunione del 27 febbraio 1982, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare del Golfo, in Gaeta (Latina), sottoposta ad amministrazione straordinaria, il dott. Domenico Berardi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1346)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % Serie ordinaria trentennale; 5 % Serie ordinaria trentaciquennale; 5,50 % Serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % Serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % Serie ordinaria ventennale; 7 % Serie ordinaria trentennale; 8 % Serie ordinaria trentennale; 9 % Serie ordinaria trentennale; 10 % Serie ordinaria ventennale; 10 % Serie ordinaria trentennale; 12 % Serie ordinaria quindicennale; 13,50 % Serie ordinaria quindicennale; 16,50 % Serie ordinaria quinquennale; 16,50 % Serie ordinaria decennale; 16,50 % Serie ordinaria quindicennale; 18 % Serie ordinaria quinquennale; 18 % Serie ordinaria quindicennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1982 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1982:

1) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.485 titoli di L. 50.000
» 2.201 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.174.750.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 198 titoli di L. 50.000
» 693 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 356.400.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 924 titoli di L. 50.000
» 716 titoli di » 500.000
» 412 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 816.200.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 78 titoli di L. 50.000
» 21 titoli di » 500.000
» 323 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 337.400.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 169 titoli di L. 50.000
» 145 titoli di » 500.000
» 201 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 281.950.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 84 titoli di L. 50.000
» 42 titoli di » 500.000
» 101 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 201.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 500.000
» 9 titoli di » 1.000.000
» 18 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 111.500.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 500.000
» 18 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 18.500.000.

2) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 5.000
» 14 titoli di » 12.500
» 374 titoli di » 25.000
» 975 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.500.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 30 titoli di » 12.500
» 158 titoli di » 25.000
» 2.434 titoli di » 50.000
» 1.807 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.029.550.000.

3) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 2.016 titoli di L. 50.000
» 2.270 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.235.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 172 titoli di L. 50.000
» 193 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 105.100.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 148 titoli di L. 50.000
» 82 titoli di » 500.000
» 204 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 252.400.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 587 titoli di L. 50.000
» 321 titoli di » 500.000
» 376 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 565.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 291 titoli di L. 50.000
» 135 titoli di » 500.000
» 90 titoli di » 1.000.000
» 22 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 282.050.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 500.000
» 45 titoli di » 1.000.000
» 89 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 497.200.000.

4) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 290 titoli di L. 50.000
» 174 titoli di » 250.000
» 319 titoli di » 500.000
» 870 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.087.500.000.

5) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 218 titoli di L. 12.500
» 899 titoli di » 50.000
» 610 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 352.675.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 100 titoli di L. 12.500
» 366 titoli di » 50.000
» 293 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 166.050.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 207 titoli di L. 12.500
» 1.413 titoli di » 50.000
» 821 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 483.737.500;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 88 titoli di L. 12.500
» 784 titoli di » 50.000
» 546 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 313.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 546 titoli di L. 12.500
» 1.882 titoli di » 50.000
» 1.012 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 606.925.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 147 titoli di L. 12.500
» 1.415 titoli di » 50.000
» 444 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 294.587.500;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:

n. 660 titoli di L. 12.500
» 4.237 titoli di » 50.000
» 3.320 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.880.100.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 511 titoli di L. 12.500
» 3.946 titoli di » 50.000
» 3.375 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.891.187.500;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 76 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000
» 36 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 225.300.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 130 titoli di L. 50.000
» 169 titoli di » 500.000
» 325 titoli di » 1.000.000
» 116 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 996.000.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.129 titoli di L. 50.000
» 873 titoli di » 500.000
» 844 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.346.950.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 5.000.000
» 4 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 80.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 568 titoli di L. 50.000
» 166 titoli di » 500.000
» 182 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 293.400.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.019 titoli di L. 50.000
» 648 titoli di » 500.000
» 513 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 892.950.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 153 titoli di L. 50.000
» 159 titoli di » 500.000
» 97 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 184.150.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 389 titoli di L. 50.000
» 342 titoli di » 500.000
» 226 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 416.450.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 282 titoli di L. 50.000
» 272 titoli di » 500.000
» 282 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 432.100.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 385 titoli di L. 50.000
» 545 titoli di » 500.000
» 410 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 701.750.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 409 titoli di L. 50.000
» 360 titoli di » 500.000
» 208 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 408.450.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 252 titoli di L. 50.000
» 285 titoli di » 500.000
» 374 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 529.100.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 365 titoli di L. 50.000
» 490 titoli di » 500.000
» 379 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 642.250.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 53 titoli di L. 50.000
» 129 titoli di » 500.000
» 85 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 152.150.000.

6) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.755.000.000.

7) 7% Serie ordinaria ventennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 4 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 500.000
» 53 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 65.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 37 titoli di L. 50.000
» 32 titoli di » 500.000
» 231 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 248.850.000.

8) 7% Serie ordinaria trentennale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 222 titoli di L. 50.000
» 152 titoli di » 500.000
» 143 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 230.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 23.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 326 titoli di L. 50.000
» 652 titoli di » 500.000
» 615 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 957.300.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 184 titoli di L. 50.000
» 142 titoli di » 500.000
» 235 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 315.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 217 titoli di L. 100.000
» 176 titoli di » 500.000
» 224 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di 333.700.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 247 titoli di L. 100.000
» 473 titoli di » 500.000
» 766 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.027.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 133 titoli di L. 100.000
» 276 titoli di » 500.000
» 578 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 729.300.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 192 titoli di L. 100.000
» 423 titoli di » 500.000
» 1.170 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.400.700.000.

9) 8% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 75 titoli di L. 100.000
» 140 titoli di » 500.000
» 1.457 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.534.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 64 titoli di L. 100.000
» 202 titoli di » 500.000
» 2.497 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.604.400.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 500.000
» 109 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 112.000.000.

10) 9% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 2 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 25.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 100.000
» 51 titoli di » 500.000
» 820 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 846.800.000.

11) 10% Serie ordinaria ventennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 1 titolo di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 371 titoli di » 1.000.000
» 64 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 693.600.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 1.674 titoli di » 1.000.000
» 243 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.894.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di :
n. 2 titoli di L. 500.000
» 883 titoli di » 1.000.000
» 167 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.719.000.000.

12) 10% Serie ordinaria trentennale:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 548 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 573.100.000.

13) 12% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:
n. 150 titoli di L. 1.000.000
» 19 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 245.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 322 titoli di L. 1.000.000
» 76 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 702.000.000.

14) 13,50% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 107 titoli di L. 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 182.000.000.

Emissione II 1980:

Estrazione a sorte di:
n. 262 titoli di L. 1.000.000
» 104 titoli di » 5.000.000
» 67 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.452.000.000.

15) 16,50% Serie ordinaria quinquennale:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 560 titoli di L. 1.000.000
» 980 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.460.000.000;

Emissione II 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 794 titoli di L. 1.000.000
» 1.333 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.459.000.000.

16) 16,50% Serie ordinaria decennale:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 44 titoli di L. 1.000.000
» 98 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 534.000.000.

17) 16,50% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:
n. 148 titoli di L. 1.000.000
» 96 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 628.000.000.

18) 18% Serie ordinaria quinquennale:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 1.000.000
» 220 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.220.000.000.

19) 18% Serie ordinaria quindicennale:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:
n. 90 titoli di L. 1.000.000
» 33 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 255.000.000.

Totale generale L. 58.027.962.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(1345)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte e pratica degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione centrale del Tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il diario delle prove scritte e pratica degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione centrale del Tesoro dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, banditi con decreto interministeriale 19 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 334 del 4 dicembre 1981, non è stato ancora fissato per la difficoltà di reperire locali adatti allo svolgimento di tali prove.

Il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1982.

(1350)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per gli uffici provinciali di Firenze.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di collaboratore per gli uffici provinciali di Firenze, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 238 del 28 novembre 1981, avranno luogo in Firenze presso i locali dell'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, nei giorni 3 e 4 aprile 1982 con inizio alle ore 8.

(1384)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi alla pubblicazione dei risultati di concorsi a posti di coadiutore, preparatore, sperimentatore, operaio comune e autista.

In data 16 febbraio 1982 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a diciotto posti di coadiutore nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 19 novembre 1979.

In data 16 febbraio 1982 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a tredici posti di preparatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 17 dicembre 1979.

In data 16 febbraio 1982 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a quattro posti di sperimentatore con programma di esame in chimica, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1980.

In data 16 febbraio 1982 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso ad un posto di operaio comune con qualifica di falegname, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980.

In data 16 febbraio 1982 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a sette posti di operaio comune con qualifica di guardiano, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980.

In data 16 febbraio 1982 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 2 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a dieci posti di autista nel ruolo centrale e periferico del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1980 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 13 agosto 1980.

(1293)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di medicina interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(178/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di assistente di medicina specializzato in cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina specializzato in cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(182/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 70 del 12 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 5 - Bassano e Marostica: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di radiologia presso lo stabilimento ospedaliero di Bassano del Grappa.

Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati fisici di Avezzano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione - fisioterapista presso la sede distaccata di Sulmona.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1982, n. **7.**

Rendiconto finanziario per l'esercizio 1980.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del 27 gennaio* 1982)

(*Omissis*).

(1134)

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. **8.**

Modifica ed integrazione della legge regionale 23 agosto 1977, n. 52: potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico e delle iniziative per l'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1977, n. 52, è sostituito dal seguente:

La regione Abruzzo contribuisce al potenziamento e all'organizzazione dei servizi del Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico e alle iniziative della delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del Club alpino italiano, rivolte all'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani, mediante lo stanziamento nel bilancio preventivo annuale di una somma che per l'anno 1981 è stabilita in L. 60.000.000.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1977, n. 52, è sostituito dal seguente:

Il contributo è deliberato dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare permanente competente, ed è corrisposto:

a) per tre quarti in misura dell'80% al delegato della XX zona del Corpo nazionale soccorso alpino e in misura del 20% in quote uguali al capo squadra della IV squadra L'Aquila e al capo squadra della V squadra Chieti del soccorso speleologico;

b) per un quarto alla delegazione regionale delle sezioni abruzzesi del Club alpino italiano. La corresponsione del contributo è subordinata alla produzione presso la giunta regionale della relazione morale e dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun beneficiario dai quali risultino:

per il soccorso alpino e per il soccorso speleologico, i servizi approntati e organizzati per il soccorso in caso d'infortuni alpinistici o di calamità naturali che colpiscano persone in zone montane o in caso d'incidenti in grotta, come per la prevenzione degli infortuni sia in montagna che speleologici nell'ambito del territorio della regione Abruzzo;

per la delegazione delle sezioni abruzzesi del Club alpino italiano, le iniziative realizzate per la formazione e l'educazione alpinistica, anche attraverso la organizzazione di corsi giovanili di avvicinamento alla montagna e per l'educazione naturalistica, in conformità al proprio regolamento.

Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno a pena di decadenza, a partire dal 1982.

Art. 3.

Al maggior onere di L. 40.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1981, introducendo nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, le seguenti variazioni, sia per competenza che per cassa:

In diminuzione

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi . . . . L. 40.000.000

In aumento

Cap. 710 (di nuova denominazione). — Spese per potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico . . . . . . » 40.000.000

La partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1981 è ridotta della corrispondente somma di L. 40.000.000.

Negli anni successivi l'entità della spesa è determinata dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. **9.**

Concessione di una garanzia fidejussoria per una anticipazione di cassa presso il sistema bancario, in favore della Società cooperativa ortofrutticola adriatica a r.l. Orta-Coop., con sede in Ortona.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a prestare una garanzia fidejussoria in favore della Società cooperativa ortofrutticola adriatica a r.l. Orta-Coop, con sede in Ortona, per un'anticipazione di cassa presso il sistema bancario fino all'ammontare massimo di lire 12 miliardi, da estinguere non oltre il 31 dicembre 1982, nei limiti del finanziamento disposto con provevdimento formale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è attuata con decreto del presidente della giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, previa deliberazione della giunta stessa, sulla base della presentazione, da parte del beneficiario, di idonea documentazione sulla certezza del rientro delle somme anticipate.

Art. 3.

La Regione subentra in tutte le ragioni di credito della società beneficiaria qualora alla scadenza del termine di cui al precedente art. 1, la società stessa non abbia provveduto alla estinsione dell'anticipazione presso il sistema bancario.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio e valutato, per l'anno 1981, in lire 300 milioni conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2892 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 e contemporanea istituzione ed iscrizione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 2782 nel sett. 27, tit. II, sez. X, ctg. V, dest. progr. 1, natura giuridica 1, denominato « oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore della Società cooperativa ortofruitticola adriatica a r.l. Orta-Coop, con sede in Ortona » con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di lire 300 milioni.

Il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione verrà imputato al cap. 376 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1981.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo

L'Aquila, addì 15 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 10.

Contributo nelle spese di primo funzionamento dei nuovi ospedali di Ortona, Gissi e San Valentino.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle unità locali socio-sanitarie di Ortona, di Vasto e di Popoli la somma complessiva di L. 400.000.000, quale contributo nelle spese di primo funzionamento dei nuovi ospedali di Ortona, di Gissi e di S. Valentino.

La somma predetta va ripartita nelle misure che seguono:

U.L.S.S. di Ortona (per l'Ospedale di Ortona): L. 300.000.000;

U.L.S.S. di Vasto (per l'Ospedale di Gissi): L. 60.000.000;

U.L.S.S. di Popoli (per l'Ospedale di S. Valentino): lire 40.000.000.

Art. 2.

All'onere relativo si provvede mediante prelevamento, per competenza e per cassa, della somma di lire 400 milioni dal cap. 2898 « Fondo globale per le spese in conto capitale » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

La partita n. 10 dell'elenco n. 4 allegato al suddetto bilancio, istituita con legge regionale 3 settembre 1981, n. 37, è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio nell'osservanza delle modalità contemplate dall'art. 46 della legge regionale 5 maggio 1981, n. 14.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 11.

Contributo regionale alle comunità montane nelle spese di funzionamento per l'anno 1981.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 27, viene determinato, per l'anno 1981, in L. 400.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

In diminuzione

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi . . . . L. 400.000.000

In aumento

Cap. 1252 (di nuova istituzione nel sett. 12, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato « Contributo alle comunità montane nelle spese di funzionamento » . . . » 400.000.000

La partita n. 11 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio 1981, è soppressa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1982, n. 12.

Partecipazione a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano attività e servizi connessi all'esercizio del pubblico trasporto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale, promuove lo sviluppo, il miglioramento, la razionalizzazione e l'integrazione dei servizi pubblici di trasporto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei fini di cui al precedente art. 1 la regione Abruzzo, azionista della S.p.a. S.A.G.A., con sede in Pescara e della S.p.a. A.R.P.A., con sede in Chieti, che esercitano attività e servizi connessi allo sviluppo del trasporto aereo e su gomma, può partecipare all'aumento di capitale sociale delle dette società.

Art. 3.

La partecipazione di cui all'art. 2 verrà attivata solo a seguito della modifica dello statuto della S.A.G.A. che prevede una adeguata partecipazione della Regione nel consiglio di amministrazione con almeno 4 rappresentanti nonché della camera di commercio e dell'amministrazione provinciale di Pescara.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto, per l'anno 1981, in L. 475.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

La partita n. 7 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio 1981, è ridotta della corrispondente somma di L. 475.000.000.

Per effetto della spesa prevista nel presente articolo è introdotta la seguente variazione, sia per competenza che per cassa, nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 1981.

Cap. 1982 (di nuova istituzione nel settore 19 - Titolo II - Sezione IX - cat. IV - destinazione programmatica 1 - natura giuridica 1) denominato « Spese per la partecipazione al capitale sociale di società a totale o prevalente capitale pubblico, per l'esercizio di attività e servizi connessi ai pubblici servizi di trasporto » con lo stanziamento di L. 475.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 gennaio 1982

NENNA D'ANTONIO

(1135)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 1981, n. **33.**

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18: « Elettrificazione rurale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 29 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) L'art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, è sostituito dal seguente:

« I titolari di concessioni o autorizzazioni per grandi derivazioni sono in seguito denominati concessionari.

Gli obblighi del primo e terzo comma dell'art. 13 dello statuto di autonomia si applicano alle grandi derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio, aventi opere di presa nel territorio della provincia di Bolzano. I concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Qualora la provincia non ritiri tale energia, i concessionari devono corrispondere semestralmente alla provincia L. 6,20 per ogni kWh non ritirato. Il compenso unitario di L. 6,20 viene modificato, sentito l'ENEL, con decreto del presidente della giunta provinciale proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5%, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso. Il compenso unitario viene corrisposto a partire dal 20 gennaio 1972. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio con opera di presa in località Stramentizzo spetta alla provincia di Bolzano un terzo dell'energia o del corrispondente compenso in denaro di cui al presente articolo.

La quantità dell'energia da fornire dai concessionari in base all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e sue modifiche e integrazioni, e ceduta alla provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, previo accordo fra la stessa e il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige ed è determinata come segue:

a) per la consegna annua valutata sul lato alta tensione: kWh 400 per kW di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: kWh 300 per kW di potenza nominale media.

I concessionari, qualora la provincia non ritiri tale energia, devono corrispondere annualmente alla provincia un compenso per ogni kWh non ritirato. Tale compenso può assumere i valori in dipendenza del punto di consegna di cui alle lettere *a*) e *b*), ed è determinato dal seguente quoziente: sovraccanone annuo per kW di potenza nominale media di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e sue modifiche e integrazioni, diviso per il numero delle kWh per kW di potenza nominale corrispondente al rispettivo punto di consegna di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'energia fornita dai concessionari alla provincia deve essere consegnata alla centrale di produzione o sulla linea di trasporto o di distribuzione ad alta tensione collegata con la centrale stessa o con la sottostazione di trasformazione annessa o nella cabina di trasformazione a bassa tensione ».

Art. 2.

(1) Nell'art. 2, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole « ad alta tensione » vengono aggiunte le parole « o nella cabina di trasformazione a bassa tensione ».

Art. 3.

(1) Nell'art. 4, terzo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole « Per ogni concessione » vengono inserite le parole « di cui al secondo comma dell'art. 1 » e dopo le parole « media di concessione » vengono inserite le parole « Per ogni concessione di cui al terzo comma dell'art. 1, la potenza massima di prelievo, in kW, salvo diverso accordo con il concessionario, è data dal prodotto della potenza nominale media di concessione per 0,0456 se consegnata in alta tensione e per 0,0342 se consegnata in cabina di trasformazione in bassa tensione ».

Art. 4.

(1) Nell'art. 5, secondo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole « la misurazione » vengono inserite le parole « dell'energia, fornita in base al secondo comma dell'art. 1 della presente legge ».

Art. 5.

(1) L'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e sue modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli introiti di cui all'art. 1 della presente legge e di cui all'art. 6 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, affluiscono al fondo di elettrificazione zone montane. Tale fondo e destinato a:

a) finanziare l'onere per il vettoriamento dell'energia;

b) compensare il minor introito delle imprese distributrici cagionato dall'applicazione delle tariffe ridotte a norma dell'art. 7;

c) finanziare in zone montane l'esecuzione di nuovi allacciamenti di nuclei e/o case sparse, piani di elettrificazione e potenziamenti di reti elettriche da parte dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali con un contributo fino al 90% della spesa ammissibile e da parte delle imprese elettriche, distributrici e dell'ENEL con un contributo fino al 70%. I lavori possono comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia, ivi comprese le derivazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18. Non può essere concesso un contributo per l'allacciamento di « seconde case » o per case il cui proprietario non ha la relativa residenza anagrafica nel comune;

d) restituire al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige l'importo spettantegli dai concessionari ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e sue modifiche e integrazioni;

e) provvedere direttamente all'acquisto o all'esecuzione di impianti di trasformazione e relative opere di allacciamento per metterli a disposizione delle imprese elettriche locali al fine di rendere possibile, nei casi di urgenza, il ritiro di energia elettrica dai concessionari;

f) concedere sussidi alle imprese distributrici locali colpite da calamità naturali;

g) concedere contributi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per il primo impianto necessario per l'approvvigionamento elettrico autonomo di masi, il cui allacciamento non risulti economico.

La giunta provinciale approva programmi annuali di piani di elettrificazione da ammettere a contributo.

La domanda per la concessione del sussidio e del contributo, di cui alle lettere *f*) e *g*), indirizzata all'ufficio fonti di energia, deve comprendere una relazione tecnico-economica e un preventivo dettagliato.

La giunta provinciale nel concedere il sussidio o il contributo di cui alle lettere *f*) e *g*) ne determina le condizioni e la misura. Il contributo è corrisposto per metà dell'ammontare come acconto e per metà dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ».

Art. 6.

(1) Nell'art. 11, primo comma, della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, dopo le parole « i concessionari » vengono aggiunte le parole « di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge ».

(2) Dopo il terzo comma dello stesso articolo viene inserito il seguente nuovo comma:

« L'amministrazione provinciale provvede comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno a versare al consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige l'importo del sovraccanone corrispondente alla potenza nominale media di concessione ».

Art. 7.

(1) E' abrogato l'art. 8 della legge provinciale 11 giugno 1977, n. 16.

Art. 8.

(1) La presente legge non comporta maggiori spese rispetto a quelle già previste ai capitoli 83010 e 83011 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, in forza delle disposizioni della legge finanziaria 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 dicembre 1981

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(1219)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820720)